



COMUNE DI MEDE

(Provincia Pavia)

STATUTO

Approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 del 01/06/2000 e n. 45 del 27/07/2000
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/03/2002
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 21/07/2023.

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

CAPO I – PRINCIPI E FINALITA'

- Art. 1 - Principi Fondamentali
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Territorio e Sede Comunale
- Art. 4 - Stemma - Gonfalone – Titolo “Città”
- Art. 5 - Funzioni
- Art. 6 - Programmazione e Forme di cooperazione
- Art. 7 - Parità di genere e non discriminazione
- Art. 8 - Partecipazione - Sussidiarietà orizzontale
- Art. 9 - Servizi di competenza statale svolti dal Comune
- Art.10 - Potestà regolamentare

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I – ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

- Art. 11 – Organi

CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 12 - Consiglio comunale
- Art. 13 – Prima adunanza
- Art. 14 – Presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 15 - Sessioni e convocazione
- Art. 16 - Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 17 – Validità delle deliberazioni
- Art. 18 – Commissioni Consiliari
- Art. 19 - Consigliere anziano
- Art. 20 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 21 - Decadenza
- Art. 22 - Gruppi consiliari – Conferenza dei capigruppo

CAPO III – IL SINDACO

- Art. 23 - Sindaco
- Art. 24 - Vicesindaco
- Art. 25 – Consiglieri delegati
- Art. 26 – Dimissioni e decadenza del Sindaco
- Art. 27 - Mozione di sfiducia

CAPO IV – LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 28 - Giunta comunale
- Art. 29 – Composizione della Giunta Comunale
- Art. 30 - Nomina – Revoca – Dimissioni

Art. 31 - Funzionamento della Giunta

Art. 32 – Competenze della Giunta

TITOLO III – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I – UFFICI

Art. 33 - Principi generali

Art. 34 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 35 - Responsabili di servizio

Art. 36 - Incarichi a contratto

Art. 37 - Collaborazioni esterne

Art. 38 - Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

CAPO II – SEGRETARIO COMUNALE

Art. 39 - Segretario comunale

Art. 40 - Vicesegretario comunale

TITOLO IV – SERVIZI COMUNALI

CAPO I – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Art. 41 - Forme di erogazione dei servizi

Art. 42 - Aziende speciali

Art. 43 - Istituzioni

Art. 44 - Partecipazione a società ed enti

Art. 45 - Modalità costitutive

TITOLO V – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I – FORME ASSOCIATIVE

Art. 46 - Principi di Collaborazione

Art. 47 - Convenzioni

Art. 48 – Consorzi

Art. 49 – Unione di Comuni

Art. 50 - Accordi di programma

Art. 51 – Protocolli di intesa

TITOLO VI – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I – PARTECIPAZIONE

Art. 52 - Partecipazione dei cittadini

Art. 53 - Riunioni e assemblee

Art. 54 – Consulte

- Art. 55 - Consultazioni
- Art. 56 - Istanze petizioni e proposte

CAPO II – ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE

- Art. 57 – Associazionismo e autonoma iniziativa dei cittadini
- Art. 58 - Volontariato e cittadinanza attiva

CAPO III – REFERENDUM

- Art. 59 - Azione referendaria
- Art. 60 - Disciplina del referendum
- Art. 61 – Esito - Effetti del referendum

CAPO IV – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO E TRASPARENZA

- Art. 62 - Albo pretorio
- Art. 63 - Accesso agli atti
- Art. 64 - Trasparenza
- Art. 65 - Legalità e anticorruzione
- Art. 66 - Partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 67 - Azione popolare

CAPO V – FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 68 - Attività finanziaria ed impositiva del Comune
- Art. 69 - Ordinamento contabile
- Art. 70 - Programmazione di bilancio
- Art. 71 - Rendiconto della gestione
- Art. 72 – Gestione di Bilancio e Piano esecutivo di gestione
- Art. 73 - Revisore dei conti
- Art. 74 - Controlli interni

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 75 - Revisione dello Statuto
- Art. 76 - Disciplina transitoria
- Art. 77 - Entrata in vigore dello Statuto

Nel presente Statuto le denominazioni riferite a persone e riportate nella sola forma maschile si intendono riferite indistintamente a persone sia di genere maschile che femminile.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I – PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

Principi Fondamentali

1. Il Comune di Mede è ente autonomo locale, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo umano sociale ed economico.
2. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica.
3. Si avvale della propria autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
4. Rappresenta la Comunità locale nei rapporti con lo Stato, la Regione Lombardia e con gli altri Enti o soggetti pubblici o privati.
5. Ricerca, nell'ambito della propria autonomia di governo e territoriale, le più proficue forme di integrazione e cooperazione con enti di livello superiore o territorialmente limitrofi al fine di rendere più efficace, efficiente ed economica la propria azione.

Art. 2.

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune collabora e coopera con tutti gli enti locali territoriali, nonché con ogni altro soggetto pubblico, al fine di esercitare la rappresentanza degli interessi comuni, per la gestione dei servizi e delle funzioni nonché per la programmazione e la realizzazione di opere e di interventi, con l'obiettivo di realizzare un efficiente sistema locale al servizio della Cittadinanza.
3. Il Comune di Mede ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a) tutela dell'identità tradizionale delle località costituenti il Comune;
 - b) tutela dei diritti della persona, dei Cittadini, delle famiglie e delle formazioni sociali, promuovendo la parità di genere, le forme di solidarietà in favore delle fasce sociali più svantaggiate e sostenendo le attività e le iniziative del volontariato;
 - c) promozione dello sviluppo economico e sociale della Comunità, agevolando la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale;

- d) salvaguardia dell'ambiente, garantendone la corretta utilizzazione e curando che ciò avvenga in maniera compatibile e sostenibile con le esigenze di conservazione e miglioramento del territorio e delle risorse naturali;
 - e) valorizzazione delle tradizioni storiche e del patrimonio artistico, attraverso il sostegno alle attività culturali, formative e di ricerca;
 - f) tutela e valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future;
 - g) promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione collettiva dei beni comuni con la finalità di conseguire maggiori livelli di coesione sociale e un più forte legame tra Cittadini e Amministrazione;
 - h) sostegno ai soggetti che promuovono l'aggregazione sociale, nell'ambito di attività formative, culturali, sportive e promozionali;
 - i) organizzazione dei servizi, degli uffici e delle infrastrutture pubbliche in modo che ne sia garantita l'agevole utilizzazione da parte di tutta la popolazione;
 - j) progressivo utilizzo e diffusione di strumenti informatici quale canale di comunicazione con la Cittadinanza, salvaguardando comunque il diritto di tutti all'accesso fisico agli uffici;
 - k) impegno affinché la pianificazione urbanistica comunale persegua gli obiettivi del miglior assetto e utilizzazione del territorio in funzione della sua salvaguardia, assicurando in particolare la valorizzazione e la ristrutturazione dei centri storici e il recupero del patrimonio edilizio esistente;
 - l) valorizzazione del proprio patrimonio storico, culturale, artistico considerato come una risorsa essenziale, adottando, con il coinvolgimento di gruppi e associazioni interessate, forme idonee per assicurarne il godimento da parte della popolazione locale e dei turisti.
4. Il Comune nel riconoscere la Scuola come importante struttura educativa, finalizzata alla formazione della persona e dei Cittadini, privilegia la collaborazione con le istituzioni scolastiche di qualsiasi ordine e grado per il raggiungimento di concordati obiettivi educativi e formativi.
5. Il Comune riconosce lo sport quale bene sociale rivolto a tutti i Cittadini, promuove le attività nelle varie forme ed espressioni; impegna la propria azione al potenziamento delle strutture coinvolgendo gli enti sportivi attraverso la partecipazione alla programmazione e alla gestione dei servizi sportivi.
6. Il Comune valorizza manifestazioni ed iniziative tipiche delle tradizioni civili e religiose. In particolare riconosce le Associazioni locali quale strumento di promozione dell'attività socio-

ricreativa, culturale, turistica e ne sostiene e favorisce le attività.

Art. 3

Territorio e Sede Comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal centro abitato e dal centro storico del capoluogo di Mede e dai nuclei abitati di Goido, Parzano e Tortorolo.
2. Il territorio comunale si estende per Kmq. 33 confinante con i Comuni di Villa Biscossi, Semiana, Lomello, Sartirana Lomellina, Torre Beretti e Castellaro, Frascarolo, Pieve del Cairo e Gambarana.
3. La sede legale del Comune è il Palazzo Comunale, ubicata in Mede, Piazza della Repubblica n. 37
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, gli stessi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede comunale.

Le adunanze degli organi collegiali, in caso di esigenze straordinarie nonché in presenza di uno stato di emergenza, possono svolgersi in videoconferenza da remoto ovvero in forma mista.

Art. 4

Stemma - Gonfalone – Titolo “Città”

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome Comune di MEDE ed ha un proprio gonfalone e un proprio stemma.
2. Lo stemma del Comune è descritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 10516 del 24 luglio 1951.
3. Nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
4. Il Comune si fregia del Titolo di “Città” concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 1985.
5. L'uso e la riproduzione non autorizzata di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
6. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
7. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

Art. 5 Funzioni

1. Il Comune di Mede è ente territoriale con competenza generale e rappresenta la Comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nonché il progresso civile, sociale ed economico.
2. Al Comune sono attribuite tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, esse siano conferite agli enti territoriali sovraordinati in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. Il Comune, conformemente ai principi espressi dalla Costituzione Italiana, è titolare di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.
4. Per l'esercizio delle funzioni proprie o conferite il Comune si avvale di risorse reperite secondo il principio costituzionale dell'autonomia finanziaria, al fine di conseguire gli obiettivi di rappresentanza, sviluppo e coesione sociale della Comunità locale e di efficace, efficiente ed economica gestione dei servizi
5. Nell'espletamento delle funzioni delegate e conferite, in attuazione della prassi amministrativa, il Comune di Mede assume come riferimento costante ed orientamento applicativo i principi fondamentali ispiratori dell'azione della pubblica amministrazione sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 6 Programmazione e Forme di Cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della partecipazione e della trasparenza amministrativa.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono volti ai principi di cooperazione, equi-ordinazione, complementarietà, leale collaborazione e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Le funzioni attribuite o delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dello Statuto secondo le norme di legge. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.
5. Le funzioni di cui al quarto comma possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate

dallo Stato o dalla Regione le risorse finanziarie necessarie.

Art. 7

Parità di genere e non discriminazione

1. In conformità all'articolo 3 della Costituzione, il Comune garantisce le pari opportunità tra i generi, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica di entrambi i generi nell'Amministrazione e nel territorio comunale.
2. In particolare, il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi.
3. Il Comune è impegnato a favorire le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.
4. In conformità alla normativa europea, il Comune tutela i cittadini prevenendo ogni discriminazione fondata sul sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale.

Art. 8

Partecipazione - Sussidiarietà orizzontale

1. Il Comune assicura l'effettiva partecipazione all'attività amministrativa di tutti i Cittadini nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto ed ispira la propria azione al principio di sussidiarietà orizzontale, favorendo l'iniziativa dei Cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni.
2. Il Comune garantisce l'accesso alle informazioni sulla propria attività nel rispetto delle previsioni normative ed assicura la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 9

Servizi di competenza statale svolti dal Comune

1. Il Comune gestisce i seguenti servizi di competenza statale: elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare, di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, anche a mezzo specifica delega ad amministratori o funzionari del Comune.

3. Ulteriori funzioni amministrative di competenza statale possono essere svolte dal Comune se affidate con specifiche leggi. Queste regolano anche i rapporti finanziari, garantendo le relative risorse.

Art. 10 Potestà regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, l'organizzazione del Comune è disciplinata da regolamenti.
2. I Regolamenti Comunali sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita dalla legge alla Giunta Comunale.
3. Salvo diversa previsione di legge, i Regolamenti comunali sono pubblicati all'Albo pretorio *online* per quindici giorni consecutivi, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, della quale formano parte integrante e sostanziale, ed entrano in vigore alla data di esecutività della medesima deliberazione, salva diversa previsione nell'atto deliberativo.

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I – ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 11 Organi

1. Sono Organi del Comune:

- il Consiglio Comunale,
- il Sindaco
- la Giunta

e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Gli Organi, nell'ambito delle rispettive funzioni, operano secondo criteri di buona amministrazione ed imparzialità nel rispetto della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo e funzioni gestionali, attribuite quest'ultime ai Responsabili di servizio.

CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo e rappresenta l'intera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.

2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, dura in carica sino all'elezione del nuovo organo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti e improrogabili essendo soggetti ad un termine perentorio.
3. Le norme riguardanti la composizione, l'elezione, la durata in carica, lo scioglimento del Consiglio, nonché le cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, sospensione dei Consiglieri Comunali sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
4. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio.
5. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
6. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Art. 13 **Prima adunanza**

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende i seguenti adempimenti:
 - a) Convalida degli eletti
 - b) Giuramento del Sindaco
 - c) Comunicazione del Sindaco della nomina dei componenti la Giunta comunale.
 - d) Elezione del Presidente del Consiglio comunale
 - e) Presentazione e approvazione degli indirizzi generali di governo.
2. La prima seduta del Consiglio comunale neo-eletto deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Sindaco fino all'elezione del Presidente del Consiglio
3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri della cui causa ostantiva si discute.

Art. 14 **Presidenza del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale elegge nel suo seno, nella prima seduta, il Presidente del Consiglio. Tale elezione, nel caso di rinnovo del Consiglio Comunale, avviene ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

2. L'elezione del Presidente del Consiglio avviene con votazione a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. Qualora il Consiglio Comunale non giunga in prima votazione all'elezione si procede immediatamente, con le stesse modalità, ad una seconda votazione. Qualora neppure in tal caso il Consiglio Comunale giunga all'elezione del Presidente, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti da parte dei componenti l'assemblea. A parità di voti è eletto il candidato più anziano d'età. Sono ineleggibili alla carica di Presidente del Consiglio i componenti della Giunta Comunale.

3. La carica di Presidente del Consiglio è rinnovabile e dura per cinque anni, salvo che due quinti dei Consiglieri assegnati non chiedano l'anticipata cessazione della carica del Presidente stesso con un'apposita mozione, contenente anche l'indicazione di un nuovo Presidente, da discutersi non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e che deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea. La mozione può essere presentata quando il Presidente del Consiglio compia atti contrari alla legge, allo Statuto o ai Regolamenti ovvero atti posti in violazione ai doveri d'ufficio. L'approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica e contestualmente l'elezione del Presidente proposto.

4. In ogni altro caso di cessazione dalla carica - comprese le dimissioni da rassegnarsi alla Segreteria generale e che sono irrevocabili, immediatamente efficaci e che non necessitano di presa d'atto - il Consiglio viene convocato entro dieci giorni da chi svolge le funzioni vicarie del Presidente per procedere all'elezione del nuovo Presidente.

5. In caso di decesso, assenza, impedimento o di incompatibilità prevista per legge, le funzioni del Presidente del consiglio sono espletate dal Consigliere anziano ai sensi del successivo articolo 19. In caso di assenza o impedimento anche del Consigliere anziano, la presidenza del Consiglio è assunta dal Sindaco.

6. Spettano al Presidente del Consiglio, secondo le modalità indicate nello Statuto e nel Regolamento:

- a) la presidenza e la convocazione del Consiglio;
- b) l'organizzazione e la direzione dei lavori e delle attività del Consiglio;
- c) la disciplina delle sedute consiliari;

d) la formazione dell'Ordine del Giorno dell'adunanza, con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento;

e) ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

f) l'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

7. Il Presidente del Consiglio riceve - tramite il Sindaco - le proposte di deliberazioni, mozioni, Ordini del Giorno nonché interpellanze ed interrogazioni. Salvo diverso accordo con i proponenti e/o diverse scadenze stabilite dalla legge o dal Regolamento, è tenuto ad iscrivere all'Ordine del Giorno nella prima seduta utile del Consiglio.

8. Al Presidente del Consiglio - per tutto il tempo del mandato - sono applicate le norme stabilite dalla legge in materia di aspettative, permessi ed indennità.

Art. 15 **Sessioni e convocazione**

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie o straordinarie.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni di approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Sono considerate straordinarie tutte le altre.

3. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta di prima convocazione effettuata dal Presidente del Consiglio con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da consegnare o trasmettere ai singoli consiglieri comunali nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta di seconda convocazione quando una precedente seduta di prima convocazione non ha potuto avere luogo per mancanza del numero legale, ovvero quando dichiarata regolarmente aperta non è potuta proseguire per essere venuto a mancare il numero legale.

4. La pubblicazione dell'ordine del giorno, nonché la consegna o trasmissione dell'avviso di convocazione ad ogni Consigliere comunale, vengono effettuate nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento consiliare. Il medesimo regolamento definisce le modalità e i termini per il deposito degli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

5. Per gli argomenti urgenti, la convocazione avviene con avviso scritto da consegnare o trasmettere ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione può essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta.

7. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare.

8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Art. 16 **Numero legale per la validità delle sedute**

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà (1/2) dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina il quorum strutturale per la validità dell'adunanza in seconda convocazione.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio; Essi intervengono alle adunanze del consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto al voto.

Art. 17 **Validità delle deliberazioni**

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 18
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali con criterio proporzionale, tra maggioranza e minoranza.
2. Le Commissioni consiliari costituiscono articolazione del Consiglio Comunale il cui funzionamento, composizione, poteri, oggetto e durata delle stesse sono disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 19
Consigliere anziano

1. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

Art. 20
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale ovvero un domicilio digitale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 21 Decadenza

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 22 Gruppi consiliari – Conferenza dei capigruppo

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio, e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.
2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. I gruppi possono essere di norma tanti quante sono le liste che hanno contribuito alla elezione dei consiglieri. Per costituire ulteriori gruppi consiliari è sufficiente l'adesione di un solo consigliere in carica.
3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco e al Segretario Comunale il nome del capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo per la maggioranza il Consigliere che ha riportato la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, mentre per le minoranze il candidato sindaco non eletto.
4. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco. Il Regolamento del consiglio disciplina la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

CAPO III – IL SINDACO

Art. 23 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai Cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è componente del Consiglio comunale.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
7. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n° 267;
 - d) adotta le ordinanze previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;

f) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce gli incarichi dirigenziali.

8. Il Sindaco sottoscrive la Relazione di inizio mandato secondo quanto previsto dalle norme in materia, entro 90 giorni dall'inizio del suo mandato. Non oltre il sessantesimo giorno prima del termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco sottoscrive la relazione di fine mandato secondo quanto previsto dalle norme in materia.

9. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente. Il Sindaco rappresenta in giudizio il Comune sia esso attore o convenuto, fatto salvo i casi nei quali la rappresentanza in giudizio consegue ad atti gestionali. In tale contesto, la rappresentanza legale dell'Ente in giudizio fa capo al Responsabile del Servizio competente per funzione.

10. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

11. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

12. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 24 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

Art. 25 Consiglieri Delegati

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può conferire incarichi di collaborazione e di studio ai Consiglieri comunali per specifiche attività o servizi che non comportino adozione di atti con valenza esterna.

2. L'atto con cui il Sindaco incarica il Consigliere può riguardare compiti di collaborazione e di studio su determinate materie e problematiche, senza poteri di firma o di amministrazione attiva. Il consigliere delegato non può assumere atti a rilevanza esterna.
3. Il Consigliere delegato può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta Comunale qualora siano in discussione argomenti inerenti i compiti specifici a lui affidati.
4. Per la carica di consigliere delegato non può essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo.

Art. 26 **Dimissioni e decadenza del Sindaco**

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

Art. 27 **Mozioni di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi dell'art.141 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO IV – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 28 Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del comune e nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi.
2. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune.
3. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi. L'esercizio da parte degli Assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei Responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.

Art. 29 Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori al di fuori del Consiglio, fra i Cittadini in possesso dei requisiti di candidatura, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Gli assessori non consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
4. Nella composizione della Giunta comunale deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 30 Nomina – Revoca – Dimissioni

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
5. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, il quale provvede a darne comunicazione al Consiglio, e diventano irrevocabili dal momento della loro presentazione.

Art. 31 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta possono essere stabilite da apposito regolamento. In assenza del citato regolamento esse sono stabilite in modo informale dalla Giunta.
3. Le sedute sono valide se è presente almeno la metà dei componenti della Giunta e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Tuttavia, su richiesta del Sindaco o di un Assessore, ad esse possono assistere anche i Responsabili di servizio e i consiglieri comunali.

Art. 32 Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora col Sindaco nell'attuazione del programma di governo e nell'amministrazione del Comune. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, da cui riceve e di cui mette in pratica gli indirizzi politici.
2. Compie tutti gli atti non riservati dalle leggi o dal presente Statuto al Sindaco, al Consiglio Comunale o ai Responsabili di servizio secondo il criterio della competenza residuale.
3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

TITOLO III – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I - UFFICI

Art. 33 Principi generali

1. L'attività gestionale dell'Ente è improntata ai principi di economicità, efficienza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, con l'osservanza dei criteri di responsabilità e professionalità.
2. I rapporti tra gli organi di governo e i Responsabili di servizio sono informati al criterio secondo cui ai primi spettano i poteri di indirizzo, di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, mentre spettano ai Responsabili i poteri di gestione tecnico-amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'ente verso l'esterno, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Nell'ambito dei principi e dei criteri fissati dalla legge e dallo Statuto, e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e di quello decentrato, i Responsabili di servizio incentivano la collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa e garantiscono le condizioni per favorire la massima espressione di idee e proposte, valorizzando il lavoro collegiale e trasversale ed il metodo del lavoro di gruppo.

Art. 34 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, stabilisce le norme generali per l'organizzazione amministrativa ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

Art. 35 Responsabili di servizio

1. I Responsabili di servizio sono definiti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Essi sono nominati, revocati e confermati con decreto del Sindaco.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

4. I Responsabili di servizio, funzionari apicali titolari di posizione organizzativa, esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.

5. Sono attribuiti ai Responsabili tutti i compiti di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al decreto di nomina del Sindaco e/o ad altre disposizioni regolamentari e normative.

6. I Responsabili di servizio possono delegare le proprie funzioni al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

7. Il Sindaco può delegare ai Responsabili di servizio ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 36 Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di Responsabili di servizio, di posizioni dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamenti degli Enti Locali, nei limiti e con le modalità stabiliti dal medesimo Testo Unico (decreto legislativo n. 267/2000) e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e fermi restando i requisiti richiesti per il profilo da ricoprire, previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti, le alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamenti degli Enti Locali (decreto legislativo n. 267/2000), fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 37 Collaborazioni esterne

1. Con apposito Regolamento comunale è possibile prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 38

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori.
2. Ai collaboratori o dipendenti assegnati a detto ufficio è precluso l'esercizio di attività di natura gestionale.

CAPO II – SEGRETARIO COMUNALE

Art. 39

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione in forma associata dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Sono attribuiti al Segretario Comunale tutti i compiti di cui all'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
5. Il Segretario comunale riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando per la particolare complessità dell'atto non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 40
Vicesegretario comunale

1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vicesegretario, individuandolo in uno dei dipendenti appartenente alla categoria D (o dirigenziale, se prevista), in possesso di diploma di laurea e di comprovata idonea professionalità.
2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di vacanza, di assenza o impedimento.

TITOLO IV – SERVIZI COMUNALI

CAPO I – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Art. 41
Forme di erogazione dei servizi

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della Comunità locale.
2. I servizi pubblici sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.
3. Il Comune gestisce i servizi con la massima trasparenza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge.
4. Le forme di gestione dei servizi pubblici sono quelle disciplinate dalla normativa nazionale e da quella comunitaria.
5. La determinazione della forma di gestione compete al Consiglio comunale.
7. L'organo di revisione esprime parere sulle modalità di gestione dei servizi e su eventuali modifiche delle forme di gestione.
8. Il Comune, qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovrà individuare forme di indirizzo, monitoraggio e controllo, idonee ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
9. Qualora, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento a soggetto esterno, i servizi pubblici possono essere gestiti in economia.

Art. 42
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il

Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore:

- a) il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, in numero non superiore a quello fissato dalla legge, assicurando possibilmente la presenza di entrambi i sessi;
- b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
- c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

4. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

5. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

6. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 43 Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal Consiglio comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 55 per le aziende speciali.
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 44

Partecipazione a società ed enti

1. Il Comune può promuovere la costituzione di società di capitali per l'esercizio di servizi pubblici, purché coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente.
2. La deliberazione per la costituzione di tali società o per la partecipazione al capitale delle stesse è di competenza del Consiglio Comunale.
3. Il Comune non può, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
4. Il Comune può promuovere o aderire ad associazioni o fondazioni, nel rispetto delle norme vigenti. La partecipazione a tali organismi è deliberata dal Consiglio Comunale.
5. L'organo di revisione esprime parere sulle proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni.

Art. 45
Modalità costitutive

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I – FORME ASSOCIATIVE

Art. 46
Principi di Collaborazione

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri enti pubblici; a tal fine attua ogni più opportuna iniziativa per promuovere e realizzare rapporti di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
2. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.

Art. 47
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato e continuativo di funzioni e servizi, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Enti Locali, in conformità alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
2. La stipula di convenzioni è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 48
ConSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Art. 49
Unione di Comuni

1. In attuazione dei principi di cui al precedente articolo 49 (*Principi di collaborazione*) e dei principi sanciti dalla legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, Unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 50
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e altri soggetti pubblici, il Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, può promuovere la conclusione di accordi di programma, in conformità alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Art. 51
Protocolli di intesa

1. Il protocollo d'intesa è un documento attestante un accordo tra le parti, ha natura prevalentemente di indirizzo politico-amministrativo e consiste in un atto di governance stipulato dal Comune con soggetti pubblici e privati in accordo tra loro per convergere su obiettivi secondo criteri di reciprocità, e pur non avendo valore strettamente vincolante dal punto di vista giuridico impegna le parti a perseguire il medesimo obiettivo e può essere preliminare all'approvazione di un accordo quadro o di una convenzione.

TITOLO VI – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE

Art. 52
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i Cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei Cittadini, dei Sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 53 **Riunioni e assemblee**

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i Cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione dei Cittadini, gruppi e organismi sociali, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di Cittadini:
 - a) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte e programmi.

Art. 54 **Consulte**

1. Il Consiglio comunale può istituire con regolamento apposite consulte, relative a settori di rilevanza per gli interessi della collettività locale e per le funzioni del Comune stesso.
2. Il regolamento di istituzione individua il settore di competenza di ciascuna consulta e disciplina la composizione e le modalità di funzionamento della consulta.

Art. 55 **Consultazioni**

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale possono deliberare la consultazione dei Cittadini, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su problemi, questioni, proposte, programmi, provvedimenti, deliberazioni di loro interesse.

Art. 56 **Istanze petizioni e proposte**

1. Tutti i cittadini singoli o associati, residenti nel Comune di Mede, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente residenti nel Comune di Mede, possono presentare all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la migliore tutela di interessi collettivi. Le stesse sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente.

2. Agli effetti del precedente comma, si intende:

a) per istanza, la domanda con cui i cittadini, singoli o associati, chiedono al Comune, relativamente a determinate questioni, di avviare un procedimento amministrativo;

b) per petizione, sottoscritta da almeno duecento firmatari, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini rappresenta al Comune una o più esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità locale e ne chiede contestualmente il soddisfacimento. Il Sindaco provvede a comunicare al primo sottoscrittore della petizione l'organo competente ad esaminarla e la data della sua trattazione entro trenta giorni, trascorsi i quali, ciascun sottoscrittore ha diritto di richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile della giunta e/o del consiglio;

c) per proposta, sottoscritta da almeno duecento firmatari, l'iniziativa attraverso cui i cittadini collaborano nei confronti del Comune, sottoponendo allo stesso schemi, progetti e proposte di deliberazione. Sono condizioni di ammissibilità della proposta:

- la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'Amministrazione,
- la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'Amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime.

La proposta è equiparata agli atti deliberativi per i pareri previsti dall'art. 49 e dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Il Sindaco e la Giunta Comunale rispondono alle istanze, petizioni e proposte di propria competenza entro 60 giorni dalla loro presentazione.

4. Il Consiglio comunale, previo esame da parte della competente Commissione consiliare, discute le istanze, petizioni e proposte di propria competenza nei tempi e nei modi indicati nel proprio regolamento.
5. L'Amministrazione assicura la pubblicità e la comunicazione dell'esito delle istanze, petizioni e proposte.
6. L'esercizio di istanze, petizioni e proposte può essere disciplinato da apposito regolamento.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO, SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE

Art. 57

Associazionismo e autonoma iniziativa dei Cittadini

- 1 Il Comune riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei Cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne e promuoverne l'esercizio effettivo.
2. Il Comune riconosce pertanto, il valore delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei Cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della Comunità locale; favorisce l'attività delle forme di associazionismo presenti sul proprio territorio e, nel rispetto reciproco dell'autonomia, ne promuove la cooperazione.
3. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi nell'ambito dei principi stabiliti dall'ordinamento.

Art. 58

Volontariato e cittadinanza attiva

1. Il Comune promuove forme di volontariato e di cittadinanza attiva per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, ed in particolare nella gestione condivisa e nella fruizione collettiva dei beni comuni,

CAPO III

REFERENDUM

Art. 59

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi e propositivi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;

3. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto Comunale;
- b) Regolamento del Consiglio Comunale;
- c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- d) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
- e) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone.

4. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il venti per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

5. Nel caso di richiesta di referendum avanzata da Cittadini, i promotori, prima di procedere alla raccolta delle firme, devono sottoporre il testo del quesito ad una commissione, composta da tre esperti in materie giuridico-amministrative, eletta dal Consiglio Comunale. Tale commissione si esprime sull'ammissibilità del referendum in conformità a quanto previsto nel precedente comma 2 del presente articolo e nel successivo articolo 63.

6. La delibera della Commissione deve essere congruamente motivata.

7. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. Non è inoltre ammissibile il quesito referendario la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinione politiche, condizioni personali e sociali.

Art. 60 **Disciplina del referendum**

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di raccolta delle firme e di valutazione della loro regolarità ed in generale di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi. Per i referendum consultivi e propositivi i promotori hanno a disposizione 120 giorni per la raccolta delle firme a decorrere dalla data della dichiarazione di ammissibilità da parte della Commissione (di cui all'articolo 60 comma 5 dello Statuto);

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

3. La proposta di referendum deve contenere l'enunciazione del quesito da sottoporre ai Cittadini. Il quesito deve essere formulato in modo univoco e chiaro, deve riguardare un singolo oggetto e deve consentire ai Cittadini una risposta in termini di "sì" o di "no".

Art. 61

Esito - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. L'esito del referendum consultivo e propositivo è vincolante. Entro 60 giorni dalla data di proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Consiglio Comunale è tenuto a prendere atto con apposito provvedimento necessario a dare attuazione all'esito del referendum.

CAPO IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO E TRASPARENZA

Art. 62

Albo pretorio

1. Il Comune, al fine di garantire a tutti i Cittadini una pubblicizzazione adeguata delle proprie attività, provvede alla pubblicazione nell'albo pretorio informatizzato del proprio sito istituzionale degli atti a rilevanza esterna del Comune, in conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura per tutti i Cittadini e si conforma ai principi e alla normativa relativi alla trasparenza e alla prevenzione dei fenomeni di corruzione.

Art. 63
Accesso agli atti

1. Il Comune assicura a tutti i Cittadini, singoli e associati, che abbiano un interesse personale, concreto, attuale e diretto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi; l'apposito regolamento stabilisce le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti interessati le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure, l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano, nonché il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti.
2. Il diritto di accesso è escluso nei soli casi espressamente previsti dalla legge.

Art 64
Trasparenza

1. Tutta l'attività amministrativa del Comune si impronta a modalità e forme atte a garantire la massima trasparenza.
2. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche come previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Tale principio si applica al Comune di Mede che garantisce l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
3. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito internet istituzionale dell'Ente, all'interno dell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", delle informazioni e dei dati obbligatori previsti dalla normativa vigente, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali
4. L'accessibilità ai dati è garantita dall'istituto dell'accesso civico inteso quale diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l'Ente ne abbia omissa la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.
5. Il Comune garantisce inoltre l'accesso generalizzato, inteso come diritto spettante a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune stesso, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Art. 65 **Legalità e anticorruzione**

1. L'azione del Comune, sia nei singoli settori e servizi di attività, sia sul piano complessivo dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, risponde al principio di legalità che l'ente è tenuto ad osservare ed applicare con scrupolosa attenzione e responsabilità, quale principio fondamentale della propria organizzazione e del proprio funzionamento.
2. Il Comune, in attuazione di quanto disposto dalla legge, uniforma la sua attività alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
3. A tal fine l'ente adotta annualmente un Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo. Il medesimo Piano definisce inoltre le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai responsabili degli uffici dell'amministrazione.

Art. 66 **Partecipazione al procedimento amministrativo**

1. I rapporti fra il Comune ed i Cittadini destinatari di provvedimenti, o ad essi interessati, sono disciplinati dalle disposizioni di legge in materia.
2. Il Comune si impegna a far partecipare, ove previsto dalla legge, al procedimento amministrativo i soggetti interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e/o interessi legittimi). Consente, altresì, la partecipazione al procedimento amministrativo ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento.
3. In accoglimento di osservazioni e proposte, presentate ai sensi del comma precedente, l'ente può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e, comunque, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
4. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, per ciascun provvedimento di competenza comunale è individuato il responsabile del relativo procedimento, la durata massima dello stesso ed il soggetto titolare del potere sostitutivo.

Art. 67 Azione popolare

1. Ogni elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi spettanti al Comune.
2. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto dal comma precedente, la Giunta comunale valuta se, per la tutela degli interessi comunali, sia necessario che l'ente si costituisca in giudizio autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Nell'ipotesi in cui la Giunta comunale non ritenesse utile l'intervento, ha il dovere di motivare la decisione.

CAPO V – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 68

Attività finanziaria ed impositiva del Comune

1. Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

Art. 69

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal Regolamento comunale di contabilità.

Art. 70

Programmazione di bilancio

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario, e il documento unico di programmazione sono predisposti dalla giunta comunale e da questa presentati al consiglio comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al consiglio comunale, almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.

3. Prima della approvazione del bilancio di previsione finanziario del comune, possono essere attivate forme di consultazione con le organizzazioni della società civile, con particolare riguardo all'entità e al livello dei servizi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.

Art. 71 **Rendiconto della gestione**

1. Il rendiconto della gestione, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 72 **Gestione di Bilancio e Piano esecutivo di gestione**

1. Sulla base del bilancio di previsione finanziario e del piano esecutivo di gestione i responsabili dei servizi sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.

2. Il piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione finanziario, determinando gli obiettivi di gestione.

3. I responsabili dei servizi, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.

4. A tal fine, è di competenza dei responsabili dei servizi la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento, la riscossione ed il versamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento), in conformità al regolamento di contabilità.

Art. 73 **Revisore dei conti**

1. Il Consiglio comunale, con apposito atto consiliare, nomina il Revisore dei conti nei modi indicati dalla legge.

2. Il Revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta

la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore dei conti ha facoltà di esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il Revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 74 **Controlli interni**

1. L'Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei Responsabili dei servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita con specifiche disposizioni regolamentari.

3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75 **Revisione dello Statuto**

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure previste dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

Art. 76
Disciplina transitoria

1. Nelle more di un eventuale adeguamento, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni del presente Statuto.

Art. 77
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.